

AVVISO PUBBLICO N. 5/2020

Misura 7.1

**“AVVISO PER LA PREDISPOSIZIONE DI PERCORSI
FORMATIVO/CONSULENZIALI E DI AFFIANCAMENTO”**

PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI SICILIA 2° FASE

Asse 1bis

PON “Iniziativa Occupazione Giovani”

INDICE

Premessa.....	3
RIFERIMENTI LEGISLATIVI E NORMATIVI	4
Articolo 110_(Obiettivi e finalità)	10
Articolo 2_(Risorse finanziarie)	11
Articolo 3_(Soggetti destinatari)	11
Articolo 4_(Soggetti beneficiari).....	13
Articolo 5_(Descrizione delle attività).....	14
Articolo 6_(Modalità di attuazione).....	15
Articolo 7_(Modalità e termini per la presentazione delle istanze).....	17
Articolo 8_(Procedura di selezione e cause di esclusione).....	19
Articolo 9_(Esiti istruttoria)	21
Articolo 10_(Obblighi dei soggetti attuatori)	21
Articolo 11_(Attestazione di frequenza)	22
Articolo 12_(Rendicontazione)	22
Articolo 13_(Controlli).....	23
Articolo 14_(Monitoraggio)	23
Articolo 15_(Tutela della privacy)	23
Articolo 16_(Responsabile del procedimento).....	24
Articolo 17_(Clausola di salvaguardia)	24
Articolo 18_(Informazione e Pubblicità)	24
Articolo 19_(Revoca della sovvenzione)	24
Articolo 20_(Foro competente).....	25
Articolo 21_(Rinvio)	25
Allegati	

Premessa

Garanzia Giovani è il Programma europeo diretto a favorire l'occupazione giovanile. Con la Raccomandazione del 22 aprile 2013, il Consiglio dell'Unione Europea ha richiesto agli Stati una riforma strutturale del mercato del lavoro e dei sistemi formativi e, nel contempo, l'introduzione di iniziative a favore dei giovani. Il "Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani" (di seguito PON IOG) approvato con Decisione C(2014) 4969 del 11.07.2014, definisce le azioni comuni da intraprendere sul territorio italiano e costituisce la cornice unitaria entro cui è stato definito l'insieme delle misure di politica attiva del lavoro che le Regioni hanno rispettivamente declinato in piani di attuazione.

Con il Piano di Attuazione Regionale approvato con DGR n.220 del 10 giugno 2019, la Regione Siciliana dà avvio alla nuova fase del Programma Garanzia Giovani. La prima fase del Programma, destinata esclusivamente ad un target di età compresa tra i 15 e i 29 anni, ha costituito per tanti giovani (cosiddetti NEET – "Not in Education, Employment or Training") un'importante occasione per vivere un'esperienza nel mondo del lavoro e ha favorito, al contempo, l'evoluzione di nuove forme di collaborazione tra pubblico e privato per l'occupabilità dei giovani, con il coinvolgimento delle imprese e dei Centri per l'Impiego.

Alla luce dei risultati conseguiti dal Programma nel precedente triennio e a seguito della riprogrammazione, nel corso del 2017 del PON IOG, approvata dalla Commissione Europea con decisione di esecuzione C(2017) 8927 e C(2017) 8928 del 18.12.2017, la Nuova Garanzia Giovani si prefigge di proseguire le iniziative di contrasto del fenomeno "NEET" introducendo per il periodo 2018-2020 importanti novità: l'istituzione di un nuovo asse di intervento (Asse 1 bis), rivolto alle Regioni meno sviluppate e in transizione, tra le quali anche la Sicilia, che consente, grazie all'attribuzione di risorse aggiuntive provenienti dal Fondo Sociale Europeo, il finanziamento di azioni rivolte ad una platea più ampia di destinatari. L'offerta delle misure di politica attiva della nuova Garanzia Giovani sarà, infatti, destinata anche ad un target di giovani fino a 35 anni non compiuti.

RIFERIMENTI LEGISLATIVI E NORMATIVI

Normativa comunitaria

- Comunicazione della Commissione Europea del 3 marzo 2010 n.52010DC2020 recante “la Strategia Europa 2020” con la quale l’Unione Europea mira a rilanciare l’economia comunitaria, definendo obiettivi che gli Stati membri devono raggiungere nel campo dell’occupazione, dell’innovazione, dell’istruzione, dell’integrazione sociale e di clima e energia;
- Stati membri devono raggiungere nel campo dell’occupazione, dell’innovazione, dell’istruzione, dell’integrazione sociale e di clima e energia;
- Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, relativa alla Youth Employment Initiative, rappresenta un’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile, aperta a tutte le Regioni/Province autonome con un livello di disoccupazione giovanile superiore al 25%;
- Decisione del Consiglio europeo, 8 febbraio 2013, con la quale si è deciso di creare un’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile per un ammontare di 6.000 milioni di euro per il periodo 2014 – 2020 al fine di sostenere le misure esposte nel pacchetto sull’occupazione giovanile del 5 dicembre 2012 e, in particolare, per sostenere la garanzia per i giovani;
- Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del 26 aprile 2013 delinea lo schema di opportunità per i giovani, promosso dalla Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, istituendo una “garanzia” per i giovani che invita gli Stati Membri a garantire ai giovani con meno di 25 anni un’offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento degli studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall’inizio della disoccupazione o dall’uscita dal sistema di istruzione formale;
- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio sostiene, in particolar modo il capo IV, “Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile”;
- Regolamento (UE, EURATOM) N. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020, in particolar modo l’art. 15 che consente agli Stati membri di anticipare fondi nel primo biennio di programmazione 2014 -2015 per la lotta alla disoccupazione giovanile e il rafforzamento della ricerca;
- Conclusioni del Consiglio Europeo – EUCO 37/13 – Quadro finanziario pluriennale;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 del 25 febbraio 2014 della Commissione (GUUE L 87 del 22 marzo 2014), recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

- Regolamento di esecuzione (UE) n. 184/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 che stabilisce, conformemente al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione, e che adotta, a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea, la nomenclatura delle categorie di intervento per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea»;
- Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
- Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali;
- Decisione della Commissione Europea C(2014)4969 dell'11 luglio 2014 - Adotta alcuni elementi del programma operativo "Programma operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovani" per l'attuazione dell'iniziativa per l'occupazione giovanile in Italia in vista di un supporto del Fondo sociale europeo e dell'Iniziativa per l'occupazione giovanile ai fini dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, Liguria, Lombardia, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Provincia Autonoma di Trento, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio in Italia;
- Programma Operativo Nazionale per l'attuazione della Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani" (PON YEI) e successive modifiche, che hanno previsto l'individuazione degli Organismi Intermedi del programma in tutte le Regioni e nella Provincia Autonoma di Trento, e l'istituzione di un nuovo Asse di intervento (Asse 1 Bis), con una dotazione finanziaria aggiuntiva di risorse, finalizzate a finanziare nelle Regioni meno sviluppate e in transizione ulteriori azioni di contrasto della disoccupazione giovanile, rivolte non soltanto ai NEET, ma anche agli altri giovani disoccupati ed inattivi fino a 35 anni di età non compiuti;
- Programma Operativo Nazionale "Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione" tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE;
- Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo 2014/2020 approvato con Decisione di esecuzione della CE del 17/12/2014 CCI 2014 IT05SFOP014;
- "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" che definisce le azioni comuni da intraprendere sul territorio italiano

- Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
- Accordo di Partenariato con cui è definita la strategia di impiego dei fondi strutturali europei per il periodo 2014-2020 e che individua il Programma Operativo Nazionale "Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione", adottato il 29/10/2018 dalla Commissione europea a chiusura del negoziato formale con la decisione CCI 2014IT16M8PA001;
- Nota n. ARES EMPL/E3/MB/gc (2014) con la quale la Commissione Europea ha approvato il Piano di attuazione italiano della Garanzia Giovani;
- Commissione Europea EGESIF_14-0017 - Guida alle opzioni semplificate in materia di costi (OSC) Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE);
- Regolamento delegato (UE) 2195/2015 della Commissione, del 9 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute;
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- Regolamento delegato (UE) n.2017/90 della Commissione, del 31 ottobre 2016, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2195/2015 che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute;
- Regolamento delegato (UE) 2017/2016 della commissione del 29 agosto 2017 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2195 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute;
- Regolamento Delegato (UE) 2019/697 della Commissione del 14 febbraio 2019 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2195 che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute

- Regolamento (UE - EURATOM) 1123/2017 del Consiglio del 20 giugno 2017 recante modifica del regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
- Decisione di esecuzione della Commissione C(2017)8927 del 18 dicembre 2017 - Modifica la decisione di esecuzione C(2014)4969 che approva determinati elementi del programma operativo "Programma operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovani" per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo e dello stanziamento specifico per l'iniziativa per l'occupazione giovanile nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" in Italia;
- Regolamento (UE) n. 1046/2018 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE) n. 966/2012;

Normativa nazionale

- Legge n. 183 del 16 aprile 1987 in materia di "Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e all'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari" con la quale all'articolo 5 è stato istituito il Fondo di Rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie;
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.e.i. - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- Legge n. 236 del 19 luglio 1993 di conversione del Decreto Legge n.148 del 20 maggio 1993 e s.m.e.i. in materia di "Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione";
- Legge 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e successive modifiche e integrazioni;
- Legge n. 144 del 17 maggio 1999 recante "Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali";
- Legge 14 febbraio 2003, n. 30 - Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro;
- Legge del 6 novembre 2012, n. 190 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
- Legge n. 92 del 28 giugno 2012 - Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita;
- Co. 243 dell'articolo 1 della Legge dicembre 2013, n. 147 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)" che stabilisce che a valere sul Fondo di Rotazione di cui alla Legge 16 aprile 1987, n. 183, è possibile concedere anticipazioni, nel limite di 500 milioni di euro annui, a valere sulle proprie disponibilità delle quote comunitarie e di cofinanziamento nazionale dei programmi a titolarità delle Amministrazioni centrali dello Stato cofinanziati dall'Unione europea con i fondi strutturali, il FEASR ed il FEAMP, nonché dei programmi complementari di cui al co. 242;
- Co. 247 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)" che stabilisce che l'Ufficio Centrale del Bilancio svolga un controllo preventivo di regolarità

amministrativa e contabile sui Decreti riguardanti interventi a titolarità delle Amministrazioni Centrali dello Stato, cofinanziati in tutto o in parte con risorse dell'Unione Europea ovvero aventi carattere di complementarietà rispetto alla programmazione UE, giacenti sulla contabilità del Fondo di Rotazione di cui all'articolo 5 della Legge n.183/1987;

- Legge n. 96 del 21 giugno 2017 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone;
- Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 del 2001 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica" e ss.mm.ii.;
- D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 - "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30";
- D. Lgs. n.82 del 7 marzo 2005 – Codice dell'amministrazione digitale.
- D. Lgs. n. 81/2008 - Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- D. Lgs. n. 81 del 15 giugno 2015 - Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183;
- D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150 - Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183;
- Circolare ministeriale n. 2 del 2 febbraio 2009. "Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal FSE 2007/2013 nell'ambito dei PON"
- Decreto Legge 20 maggio 1993, n. 148 convertito con modificazioni dalla Legge 19 luglio 1993, n. 236, art. 9, co. 5 che istituisce il Fondo di Rotazione per la Formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo;
- Decreto Legge 1 ottobre 1996, n. 510 recante "Disposizioni urgenti in materia di lavoro socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale";
- D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986 - Approvazione del Testo Unico delle imposte sui redditi;
- D.P.R. n. 29 dicembre 1988, n. 568 e ss.mm.ii. che regola l'organizzazione e le procedure amministrative del citato Fondo di Rotazione e successive modifiche ed integrazioni;
- D.P.R. n.445/2000, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- D.P.R. n. 21/2015 - Regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento e la revoca della protezione internazionale a norma dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;
- D.P.R. n. 22/2018 - Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020;
- Circolare MLPS n. 34 del 23 dicembre 2015;

Normativa regionale

- Legge Regionale 15 maggio 2013, n. 9 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2013. Legge di stabilità regionale" (art. 68 recante disposizioni normative che modificano la Legge n. 2 /2002 all'art. 51 co.2);
- Decreto Direttoriale di ANPAL. n. 22 del 17 gennaio 2018 che ripartisce le risorse del Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani";
- Decreto Direttoriale n. 24 del 23 gennaio 2019 che aggiorna la tabella di cui all'art. 1 del D.D. 22/2018 contenente la ripartizione delle risorse aggiuntive per l'attuazione del Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani", in osservanza alla clausola di flessibilità di cui all'articolo 16, par. 4, del Reg. (UE) N. 1304/2013, riducendo le risorse allocate sulla Mis.7.1 a € 10.006.337,00;
- Decreto Direttoriale di ANPAL. n. 214 del 23 maggio 2018 che integra il citato decreto DD 237/2014 e smi di assegnazione delle risorse agli Organismi Intermedi regionali e provinciali del PON IOG, considerando i saldi derivanti dall'applicazione del principio di contendibilità alle spese certificate fino alla data del 31/12/2017;
- Deliberazione di Giunta regionale n. 349 del 10 dicembre 2014, che adotta il Programma operativo del Fondo sociale europeo 2014-2020 per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Sicilia;
- Legge Regionale n.9/2015 all'art.63 che ha introdotto nell'ordinamento della Regione Siciliana l'istituto del contratto di ricollocazione, la cui disciplina è stata definita dal D.A. n.3421/2016 del 01/08/2016, e dal relativo provvedimento attuativo;
- Deliberazione della Giunta regionale del 26 febbraio 2015 n. 39, recante "Programma Operativo Regionale FSE 2014/2020 della Regione Siciliana-Apprezzamento";
- D.D.G. n.1477 del 27 aprile 2015 che istituisce il repertorio degli standard dei servizi regionali per il lavoro;
- Vademecum per l'ammissibilità della spesa al FSE PO 2007 – 2013 del Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale approvato dal Tavolo Permanente FSE (Ministero del lavoro e Coordinamento tecnico delle Regioni Commissione IX) il 27 febbraio 2008, dal Sottocomitato Risorse Umane il 9 luglio 2009 e integrato e modificato il 2 novembre 2010;
- Legge n. 183 del 24 giugno 1997 "Norme in materia di promozione dell'occupazione";
- Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30" e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53".
- Decreto legislativo n. 167 del 14 settembre 2011 "Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della Legge 24 dicembre 2007, n. 247" e successive modifiche ed integrazioni;
- Legge n. 92 del 28 giugno 2012 "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita";
- Decreto legge n. 76 del 28 giugno 2013, approvato con legge di conversione 9 agosto 2013, n. 99, concernente "Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti";

- Decreto legge 20 marzo 2014, n. 34 “Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese”;
- D.P.R. n. 25 del 01/10/2015 “Regolamento di Attuazione dell'art.86 della legge regionale 7 maggio 2015, n.9. Disposizioni per l'accreditamento degli organismi formativi operanti nel sistema della formazione professionale”;
- Accordo di Partenariato, trasmesso in data 22 aprile 2014, che individua il Programma Operativo Nazionale per l'attuazione della “Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani” (di seguito PON-YEI) tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE;
- La Delibera di Giunta Regionale n. 106 del 13/05/2014 che individua il Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale come Organismo intermedio-Regione Siciliana;
- La Delibera di Giunta Regionale n. 42 del 26/02/2015 che individua il Dipartimento Regionale del Lavoro come Organismo intermedio del PON YEI, che modifica la Delibera di Giunta Regionale n. 106 del 13/05/2014;
- Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani, inviato alla Commissione Europea il 23 dicembre 2013 e recepito dalla Commissione stessa, DG Occupazione, Affari sociali e Inclusione, con nota n. ARES EMPL/E3/ MB/gc (2014);
- Piano di Attuazione Regionale (PAR) del Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” PON IOG- Aggiornamento piano - Delibera di Giunta Regionale n. 220 del 10/06/2019.

Articolo 1

(Obiettivi e finalità)

1. La misura 7.1 dell'Asse 1 bis del PAR (Programma di Attuazione Regionale) Sicilia ha come finalità l'offerta di servizi idonei a soddisfare le esigenze dell'utente nella fase preliminare allo start up, facilitando, nel contempo, l'accesso ad incentivi per la creazione di impresa.

2. L'obiettivo è quello di garantire l'occupabilità dei giovani, fornendo loro le competenze necessarie alla successiva attuazione di un progetto di impresa. A tal proposito con il presente avviso, i soggetti attuatori sono invitati a presentare la propria istanza di partecipazione per la fornitura dei servizi formativi, consulenziali e di affiancamento, rivolti ai giovani.

3. I giovani che concludono il percorso di accompagnamento all'autoimpiego potranno concorrere alle agevolazioni del Fondo rotativo nazionale SELFIEmployment¹, uno strumento finanziario realizzato a livello nazionale e gestito da Invitalia Spa, cui la Regione Siciliana ha conferito risorse della Misura 7.2 del PAR (Piano di attuazione regionale) Sicilia. La misura 7.2 eroga prestiti, a tasso zero e senza garanzie reali o personali, per la creazione d'impresa da parte dei giovani.

4. La Regione garantisce l'informazione, nonché la più ampia diffusione della misura e del presente Avviso, sul sito istituzionale del Dipartimento del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative al seguente indirizzo:http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/P

¹Per le modalità e la disciplina di partecipazione al Fondo rotativo nazionale SELFIEmployment si rinvia al “I avviso Pubblico per l'erogazione di finanziamenti n. 38/2402 del 19/02/2016”, reperibile al seguente link: <http://www.invitalia.it/site/new/home/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/selfiemployment/normativa.html>.

IR_Assessoratofamigliapolitichesocialielavoro/PIR_DipLavoro/PIR_Infoedocumenti/PIR_Avvisiec omunicazioni, al fine di conseguire la più alta adesione da parte dei destinatari, nonché sulla GURS.

5. Le priorità generali attinenti le azioni che si intendono attuare con il presente avviso riguardano il campo trasversale d'intervento del FSE relativo alla parità di genere e alle pari opportunità. In via generale tale priorità può essere perseguita come segue:

- parità di genere: i percorsi, fatti salvi quelli destinati esclusivamente al target femminile, devono esplicitamente prevedere modalità attuative tali da favorire e consentire l'accesso e la fruizione da parte delle donne;
- pari opportunità: con riferimento alle persone in condizioni di disagio sociale e di disabilità, particolare attenzione dovrà essere posta affinché pari opportunità e possibilità siano date ai soggetti più deboli, svantaggiati ed emarginati.

Articolo 2

(Risorse finanziarie)

1. La dotazione finanziaria del PAR Sicilia Garanzia Giovani per la seconda fase è pari a complessivi € 205.851.198,00.
2. Con riferimento alla ripartizione delle risorse per singola misura, si rimanda alla tabella inserita nel PAR Sicilia Garanzia Giovani-Seconda fase approvato dalla Giunta Regionale della Sicilia con Delibera n.220 del 10/06/2019 che prevede l'allocazione di risorse sulla misura 7.1 dell'Asse 1 bis pari a € 10.006.337,00 a valere del FSE e del FDR.
3. La Regione Siciliana si riserva di variare ulteriormente la dotazione del presente Avviso in ragione dell'andamento delle misure nell'ambito del PAR Sicilia.
4. Ogni eventuale rimodulazione che dovesse interessare il piano finanziario del PAR Sicilia Garanzia Giovani - seconda fase- si intende automaticamente recepita dal presente Avviso.
5. Il presente avviso finanzia progetti con scadenze temporali (a finestra) sino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Articolo 3

(Soggetti destinatari)

1. I soggetti destinatari sono giovani che hanno aderito al programma Garanzia Giovani, e che, attraverso gli interventi di cui alle Misure 1-A e 1-B erogate dal Centro per l'Impiego di competenza territoriale, abbiano dimostrato di possedere particolari caratteristiche personali, quali la propensione al rischio, un buon grado di autonomia, capacità di innovazione e cambiamento, capacità organizzative e di gestione, capacità di relazione (anche in un'ottica di cooperazione con altri operatori economici) e che intendono intraprendere iniziative di lavoro autonomo o attività di impresa o micro-impresa, ivi comprese le associazioni e società di professionisti.
2. Sono destinatari del presente avviso:

- 2.1 I NEET (Not in Education, Employment, Training) in possesso dei seguenti requisiti:
 - età compresa tra i 18 e 29 al momento della registrazione al portale regionale;

- essere residenti in una delle Regioni italiane, ammissibili all'Iniziativa per l'Occupazione Giovanile (IOG) e nella Provincia Autonoma di Trento;
- essere disoccupati ai sensi del combinato disposto dell'art. 19 del d.lgs. n. 150/2015 e s.m.i. dell'art.4, co. 15-quater del d.l. n. 4/2019;
- non frequentare un regolare corso di studi (secondari superiori, terziari non universitari o universitari);
- non essere inseriti in alcun corso di formazione compresi quelli di aggiornamento per l'esercizio della professione o per il mantenimento dell'iscrizione ad un Albo o Ordine professionale;
- non essere inseriti in percorsi di tirocinio curriculare e/o extracurriculare in quanto misura formativa.

La verifica del possesso dei suddetti requisiti viene effettuata:

- al momento della presa in carico, in occasione della quale l'operatore del CPI verifica che il giovane abbia un'età inferiore a 30 anni, che non sia in formazione/istruzione e che sia disoccupato. Qualora al momento della presa in carico il giovane non rispetti più il requisito dell'età anagrafica, ma che lo stesso era rispettato al momento dell'adesione al portale nazionale o regionale, l'operatore verificherà anche gli altri due requisiti (formazione/istruzione e che sia disoccupato) con riferimento sia a quest'ultimo momento che al momento della presa in carico;
- al momento dell'avvio del servizio o della misura di politica attiva, qualora siano trascorsi più di 60 giorni tra la presa in carico e l'avvio.

2.2 I NON NEET in possesso dei seguenti requisiti:

- età compresa tra i 18 e i 35 non compiuti;
- essere disoccupati ai sensi del combinato disposto dell'art. 19 del d.lgs. n. 150/2015 e dell'art.4, co. 15-quater del d.l. n. 4/2019 (circolare ANPAL n. 1/2019);
- essere residenti nelle Regioni meno sviluppate e in transizione (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia).

I giovani destinatari devono registrarsi solo ed esclusivamente tramite il portale regionale all'indirizzo <https://silavora.it>.

Saranno destinatari dei servizi previsti nell'ambito del presente avviso, i giovani che hanno preliminarmente fruito dei servizi previsti dalla misura 1B – Orientamento di I Livello- ovvero effettuato l'iter di presa in carico presso il Centro per l'Impiego regionale (d'ora in poi CPI), prescelto in sede di adesione al Programma e sottoscritto il Patto di Servizio attraverso il quale essi hanno espresso il consenso alla fruizione delle politiche attive previste dal Programma.

Si sottolinea che, i servizi eventualmente resi a favore di giovani che non hanno sottoscritto il Patto di Servizio, nell'ambito della misura 1B, o per i quali non sia stato verificato opportunamente lo stato di Neet/Non NEET, non potranno essere rendicontati a valere sul presente avviso ed i relativi costi non potranno essere riconosciuti.

Pertanto, al momento dell'avvio della politica, ovvero prima dell'inizio del servizio, il soggetto attuatore avrà cura di controllare tramite accesso all'area documentale del sistema informativo CIAPWEB, la presenza della documentazione attestante il possesso e/o il mantenimento dei requisiti previsti dal Programma. Nel caso in cui, come anticipato, risultasse che siano trascorsi più di 60 giorni

tra presa in carico e avvio della misura, il soggetto attuatore dovrà indirizzare il giovane al CPI di riferimento per effettuare nuovamente la verifica dei requisiti.

I destinatari della misura non potranno scegliere soggetti attuatori e svolgere il percorso formativo individuale presso soggetti attuatori con i quali vi siano rapporti di parentela e/o affinità entro il terzo grado. Qualora si tratti di soggetti attuatori che abbiano natura giuridica di società di persone il divieto avrà ad oggetto i rapporti di parentela con tutti i soci, qualora invece siano costituiti da società di capitali il divieto concernerà i rapporti di parentela con soci che detengano la quota societaria di maggioranza, nonché i rapporti di parentela con tutti i componenti degli organi societari di amministrazione.

3. In ordine alle possibilità e modalità di accesso alla fase Garanzia Giovani 2 (GG2), si precisa che il destinatario che avesse già usufruito della misura 7.1 nella prima fase, non potrà accedervi nella seconda.

I CPI dovranno verificare, pertanto, durante la fase di presa in carico, l'eventuale adesione del giovane alla misura appena indicata nella precedente fase di Garanzia Giovani ed orientarlo, pertanto, nella scelta di altre eventuali misure attivabili.

Qualora, invece, la misura di cui alla Garanzia Giovani 1 non fosse stata attivata a seguito dell'adesione da parte del destinatario, quest'ultimo potrà accedervi nell'ambito della seconda fase.

4. I destinatari non possono candidarsi a partecipare contemporaneamente ad altre politiche attive previste dal Programma, fatta eccezione per la misura 7.2.

Articolo 4

(Soggetti beneficiari)

1. I soggetti ammessi alla presentazione delle istanze, che con il presente avviso si impegnano a predisporre idonei percorsi formativi, sono i seguenti:

- le Università;
- il sistema delle Camere di Commercio;
- le Associazioni di categoria;
- gli Incubatori di impresa;
- Reti di impresa ex D.L. 179/2012 convertito in L. 134/2012 e s.m.i..

2. L'istanza di partecipazione alla erogazione di percorsi formativi, consulenziali e di affiancamento allo start-up di impresa, deve essere presentata da un singolo soggetto. Non è pertanto ammessa la costituzione di ATI/ATS ed è vietata la delega.

3. Sono esclusi gli Enti di formazione.

Articolo 5

(Descrizione delle attività)

1. La misura ha come obiettivo sostenere l'avvio di piccole iniziative imprenditoriali o percorsi di creazione di impresa e lavoro autonomo, attraverso il finanziamento di interventi formativi, consulenziali e di affiancamento, tra loro integrati, tramite i quali si intende fornire ai giovani le necessarie competenze.
2. Gli interventi formativi, consulenziali e di affiancamento devono essere integrati in percorsi, che i soggetti attuatori che intendono presentare le loro proposte, si impegnano a predisporre in favore dei destinatari, con l'adesione al presente avviso; la misura si sostanzia nella erogazione di servizi di accompagnamento allo start-up di impresa; la strutturazione didattica dei suddetti percorsi è gestita dai soggetti nel rispetto delle seguenti azioni obbligatorie:
 - a) modulo consulenza e coaching finalizzati allo sviluppo ed alla focalizzazione di un'idea imprenditoriale dal punto di vista tecnico, economico, amministrativo, legale;
 - b) modulo formazione per la redazione del business plan ed assistenza personalizzata per la stesura, con affiancamento specifico in relazione alla tipologia di attività (definizione di dettaglio del prodotto/idea imprenditoriale, acquisizione conoscenze e competenze, definizione del target di riferimento, studi di fattibilità e ricerca di mercato, azioni di marketing territoriale e piani di comunicazione, organizzazione aziendale, budgeting e controllo di gestione, ecc);
 - c) modulo accompagnamento per l'accesso al credito ed alla finanziabilità;
 - d) modulo servizi a sostegno della costituzione di impresa - start-up (informazioni su adempimenti burocratici e amministrativi, scelta della forma giuridica, regime fiscale, supporto sulle normative vigenti nello specifico settore produttivo, supporto alla ricerca di partner tecnologici e produttivi, supporto in materia di proprietà intellettuale, sugli adempimenti necessari alla registrazione della propria impresa alla Camera di Commercio e all'attivazione della partita iva, ecc).
3. Inoltre, il soggetto proponente fornirà il proprio supporto qualora il giovane scelga di presentare l'istanza di partecipazione al Fondo rotativo nazionale SELFIEmployment.
4. Le attività di sostegno all'autoimpiego ed all'autoimprenditorialità devono svolgersi nelle sedi che saranno indicate dai soggetti attuatori.
5. Non è prevista la realizzazione delle suddette attività in modalità FAD.
6. Il soggetto attuatore, che ha manifestato la disponibilità alla presa in carico del NEET/NON NEET e la disponibilità ad erogare le attività formativo/consulenziali e di affiancamento come precedentemente descritte, ha l'obbligo di garantire la massima pubblicizzazione dell'intervento.
7. Il soggetto attuatore, avendo in sede di adesione individuato il numero massimo di soggetti che può prendere in carico, non effettua alcuna selezione dei destinatari.

Articolo 6

(Modalità di attuazione)

1. La scelta della misura "Sostegno all'Autoimpiego e all'Autoimprenditorialità" è concordata tra l'operatore del Centro per l'impiego (d'ora in poi CPI) ed il giovane NEET/NON NEET che, a seguito di una prima fase di accoglienza (Azione Mis. 1A), presa in carico (Azione Mis. 1B) abbia manifestato la volontà di seguire un percorso formativo/consulenziale e di affiancamento volto alla creazione e alla crescita di prospettive occupazionali legate all'autoimpiego e all'autoimprenditorialità.
2. Successivamente alla firma del Patto di Servizio (PdS) e all'orientamento di primo e secondo livello, il giovane consulta presso il CPI l'elenco degli enti attuatori ammessi alla erogazione dei servizi di cui alla Mis. 7.1- in attuazione degli interventi di cui alla relativa misura del Piano di Attuazione Regionale (PAR Sicilia) - e sceglie il soggetto da cui preferisce essere assistito, tramite il sistema informativo CIAPIWEB.
3. Il CPI, preso atto della scelta effettuata dal giovane, comunica al soggetto attuatore, tramite il medesimo sistema informativo, i dati identificativi e di contatto del giovane e propone, sentite le parti, una data di incontro per la sottoscrizione della Convenzione di Servizio (la convenzione di servizio interviene tra CPI – Ente/soggetto attuatore e giovane).
4. Il soggetto attuatore è tenuto ad erogare il servizio richiesto a tutti i giovani che ne facciano domanda, senza porre in atto prassi o comportamenti di tipo discriminatorio; pertanto, il soggetto attuatore non può rifiutarsi ed è tenuto a prendere in carico il giovane che ne abbia fatto richiesta indipendentemente dalle caratteristiche individuali dello stesso.
5. La durata massima di ogni percorso è di 60 ore complessive per ciascun partecipante, sviluppato sia in modalità one to one (percorsi personalizzati), sia in modalità di gruppo costituito al massimo da 3 persone.
6. Ogni percorso deve prevedere una suddivisione delle ore per ciascun modulo, come di seguito indicato:
 - A) Consulenza (coaching e counseling finalizzati allo sviluppo di un'idea imprenditoriale): 10 ore;
 - B) Formazione per la redazione del business plan (definizione di dettaglio dell'idea imprenditoriale, acquisizione conoscenze e competenze, studi di fattibilità, ricerca di mercato, azioni di tutoring, etc): 30 ore, di cui il 50% da rendersi in modalità individuale (one-to-one) per la definizione del business plan personalizzato;
 - C) Accompagnamento per l'accesso al credito ed alla finanziabilità: 10 ore;
 - D) Servizi a sostegno della costituzione di impresa (informazioni su adempimenti burocratici e amministrativi, supporto alla ricerca di partner tecnologici e produttivi, etc.): 10 ore.
7. I percorsi formativi devono rispettare la sequenza dei moduli così come descritta sopra.

8. Per il modulo B relativo alla redazione del Business Plan, di cui sono previste n. 30 ore complessive, il 50% deve essere reso in modalità individuale (one-to-one), pena l'impossibilità di inoltrare la domanda di rimborso tramite il sistema CIAPIWEB.

Il soggetto attuatore presterà affiancamento specifico per la redazione del business plan e per la partecipazione del giovane destinatario alle agevolazioni del Fondo rotativo nazionale SELFIEmployment², di cui all'art.1. La redazione del business plan, del documento di accompagnamento/relazione finale e la partecipazione alle agevolazioni di cui sopra sono gli output che consentiranno al soggetto attuatore di ottenere fino al 100% del rimborso a processo, ma sottoposto a condizionalità come meglio specificato al paragrafo 3 "Modalità di erogazione dei rimborsi" delle Linee Guida (All.1) allegate al presente Avviso. Inoltre, si specifica che il documento di accompagnamento/relazione finale è necessario per conseguire il punteggio aggiuntivo previsto in fase di istruttoria della domanda di finanziamento a valere sul Fondo SELFIEmployment da presentare ad INVITALIA.

9. Non sono ammesse assenze relative al modulo di cui al punto precedente: in questo caso le ore di assenza devono essere tassativamente recuperate, pena l'impossibilità di inoltrare la domanda di rimborso tramite il sistema CIAPIWEB.

10. Il modulo didattico A dovrà essere impartito da formatori aventi titoli e competenze strettamente attinenti, di fascia A, B o C, sulla base della definizione delle fasce della circolare ministeriale n. 2 del 2 febbraio 2009.

11. I moduli didattici B, C e D dovranno essere impartiti da formatori di comprovata esperienza nel settore economico/marketing di fascia A o B, sulla base della definizione delle fasce della circolare ministeriale n. 2 del 2 febbraio 2009.

12. Il registro presenze cartaceo ed elettronico, che attesta le attività e le effettive ore di erogazione come da format All. E, è individuale e dovrà essere compilato secondo le indicazioni dell'art. 3 delle Linee Guida allegate al presente Avviso.

13. Il percorso formativo/consulenziale deve concludersi entro 4 mesi dalla data di assegnazione del giovane, per tale intendendosi quella dell'assegnazione del giovane da parte del CPI al soggetto attuatore tramite il sistema informativo CIAPI WEB, che avviene contestualmente alla sottoscrizione della Convenzione di Servizio.

14. Le attività di formazione oggetto del presente avviso dovranno concludersi entro il 30 giugno 2023.

²Per le modalità e la disciplina di partecipazione al Fondo rotativo nazionale SELFIEmployment si rinvia al "I avviso Pubblico per l'erogazione di finanziamenti n. 38/2402 del 19/02/2016", reperibile al seguente link: <http://www.invitalia.it/site/new/home/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/selfiemployment/normativa.html>.

Articolo 7

(Modalità e termini per la presentazione delle istanze)

1. I soggetti di cui all'art. 4 del presente Avviso, che intendano candidarsi in qualità di soggetti promotori attuativi dei percorsi formativi ai sensi del presente Avviso, dovranno:

- a) Prendere visione delle Disposizioni ed in particolare delle modalità di attuazione di cui all'art. 6 dello stesso;
- b) Registrarsi sul sito CIAPIWEB, ottenere le credenziali di accesso ed inviare formale istanza di partecipazione, compilando l'apposito modello generato dalla piattaforma informatica CIAPIWEB. L'istanza deve essere firmata, a pena di esclusione, digitalmente.
- c) Indicare nell'istanza il numero di NEET/NON NEET che il soggetto attuatore ritiene di potere avviare ai suddetti percorsi, anche in ragione della capacità tecnica e della dotazione strutturale ed infrastrutturale;
- d) Indicare nell'istanza il settore o i settori di intervento per il quale o per i quali si dichiara la disponibilità alla predisposizione dei percorsi;
- e) Indicare nell'istanza la sede/sedi accreditata/e di svolgimento dei percorsi formativi.
- f) Indicare nell'istanza l'importo della sovvenzione richiesta.

2. La presentazione delle istanze avviene con scadenze temporali (finestre) di seguito descritta:

- a) Prima finestra: a decorrere dalle ore 9.00 del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione dell'Avviso in GURS e fino alle ore 13.00 del trentesimo giorno decorrente da tale data.
- b) Finestre successive: a partire dalle ore 9.00 del primo giorno successivo alla data di chiusura della finestra precedente ed entro le ore 13.00 del trentesimo giorno decorrente da tale data.
- c) Le istanze pervenute ogni finestra saranno considerate per l'aggiornamento dell'elenco nel mese successivo.
- d) L'apertura delle finestre, successive alla prima, avverrà fino ad esaurimento delle risorse di cui all'art. 2 del presente Avviso.
- e) Ai fini della verifica del termine previsto, farà fede l'orario e la data di ricevimento, ossia della ricevuta di consegna;

3. La Regione si riserva la facoltà di aprire scadenze successive a quella stabilita con il presente atto.

4. Per la presentazione di una istanza occorre allegare la seguente documentazione:

- Istanza di partecipazione (All. 2), firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto proponente;
- Atto costitutivo soggetto proponente (solo per i privati);
- Dichiarazione sostitutiva di affidabilità giuridico-economico-finanziaria e di essere in regola con le disposizioni relative all'inserimento dei disabili di cui alla legge 68/99 rilasciata ai sensi DPR 445/2000 art. 46 (All. 3) resa, ai sensi del DPR 445/2000, artt. 46-47, dal legale rappresentante del soggetto attuatore (solo per i privati);
- Curriculum vitae in formato europeo dei docenti, attestante le competenze possedute, coerenti con i percorsi previsti (con i curricula occorre comprovare la fascia di appartenenza del formatore evidenziando le esperienze professionali, e relativo arco temporale, attinenti e coerenti al modulo impartito);

- Elenco dei formatori, con l'indicazione del nominativo, della fascia di appartenenza e del modulo didattico da impartire;
- La fotocopia del proprio documento d'identità, chiara e leggibile, una sola volta, per la sottoscrizione delle dichiarazioni richieste ai sensi del DPR 445/2000.

5. Il modello attraverso il quale presentare l'istanza non può, in alcun modo, essere modificato con cancellazioni e/o integrazioni.

6. Si rimanda al paragrafo 5 delle Linee Guida per i loghi e diciture da inserire in tutta la documentazione prodotta per assolvere agli obblighi di informazione e pubblicità.

7. L'Amministrazione, in sede di sottoscrizione della Convenzione con il soggetto promotore, si riserva comunque la facoltà di variare la sovvenzione richiesta in diminuzione indicando nella stessa l'importo della sovvenzione accordata al soggetto attuatore in coerenza con le risorse disponibili sulla misura.

8. Nel caso in cui vengano accertate ulteriori disponibilità di fondi, anche su misure diverse del programma Garanzia Giovani, i suddetti fondi possono essere riassegnati alla misura 7.1 per garantire ad eventuali altri NEET/NON NEET, inizialmente esclusi per insufficienza delle risorse, la partecipazione ai percorsi.

9. Le eventuali sostituzioni dei formatori, che dovranno essere svolte da formatori con esperienza pari o superiore ai sostituiti, dovranno essere preventivamente sottoposte ad autorizzazione del Servizio Competente.

10. Gli interventi dovranno essere svolti nelle sedi accreditate comunicate nell'istanza di partecipazione; eventuali successive modifiche delle sedi o integrazioni delle sedi (es. sedi occasionali) potranno essere autorizzate dal Servizio Competente, su richiesta debitamente motivata da parte dell'ente promotore dietro presentazione della perizia giurata, della planimetria, della descrizione delle attrezzature, degli strumenti e degli arredi di cui è dotata tale sede ed, infine, un documento che attesti il diritto del soggetto attuatore all'utilizzo della sede occasionale (es. contratto di locazione).

11. Per quanto attiene le sedi di erogazione delle attività, permanenti o occasionali, si rimanda a quanto disposto dalle Disposizioni di Accreditamento Regolamento del D.P.R. n. 25 del 01/10/2015 (comma 5 art.4) e s.m.i. e dalla Direttiva n. 681324 del 30/05/2018 del Servizio V del Dipartimento Istruzione e Formazione Professionale.

12. Saranno ritenute ammissibili istanze inerenti percorsi riferibili a uno o tutti i settori della produzione di beni, fornitura di servizi e commercio, anche in forma di franchising, quali:

- a) turismo (alloggio, ristorazione, servizi) e servizi culturali e ricreativi;
- b) servizi alla persona;
- c) servizi per l'ambiente;
- d) servizi ICT (servizi multimediali, informazione e comunicazione);
- e) risparmio energetico ed energie rinnovabili;
- f) servizi alle imprese;
- g) manifatturiere e artigiane;
- h) associazioni e società di professionisti;

- i) imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, ad eccezione dei casi di cui all'art. 1.1, lett. c), punti i) e ii) del Reg. UE n. 1407/2013;
- j) commercio al dettaglio e all'ingrosso, anche in forma di franchising.

13. Sono esclusi i settori della pesca e della sanità ed, in generale, le attività che si riferiscono a settori esclusi dal CIPE.

14. Si rammenta che, ai fini dell'eventuale e successivo accesso alle agevolazioni finanziarie per la creazione d'impresa di SELFIEmployment di cui alla Mis. 7.2, gli unici settori non ammissibili sono quelli previsti dalla disciplina comunitaria; in particolare, il divieto riguarda le imprese operanti nel settore della pesca, acquacoltura, produzione primaria in agricoltura, lotterie, scommesse e case da gioco.

15. Sono esclusi i progetti che vedano la partecipazione, come partner aziendale, di organismi di formazione o organismi di diritto pubblico e imprese a partecipazione maggioritaria pubblica.

Articolo 8

(Procedura di selezione e cause di esclusione)

1. La fase di istruttoria, tesa a verificare la ricevibilità e l'ammissibilità delle istanze pervenute, verrà effettuata dal Servizio VII – Politiche giovanili, occupazione giovanile, mobilità nazionale e transazionale oppure, se ritenuto opportuno, da una Commissione interna appositamente nominata con Decreto Direttore Generale.

I componenti interni della Commissione sono individuati nel rispetto delle disposizioni in materia di conflitti di interesse. In merito, si provvederà ad acquisire la Dichiarazione di inconferibilità e incompatibilità da parte degli stessi secondo quanto descritto nel Manuale delle procedure.

2. Saranno considerate cause di esclusione per irricevibilità:

- a) le candidature presentate con modalità diverse da quelle previste nel presente avviso;
- b) le istanze che siano pervenute oltre il termine di scadenza del presente avviso;

3. Sono inammissibili le istanze che:

- a) siano incomplete ovvero prive o non conformi agli allegati del presente avviso da considerarsi come obbligatori ai fini della partecipazione;
- b) siano state presentate da ATI/ATS o da enti di formazione;

4. In sede di istruttoria l'Amministrazione si riserva di richiedere a mezzo PEC eventuali chiarimenti o documentazione aggiuntiva ai soggetti interessati.

5. A seguito di istruttoria di ammissibilità delle istanze presentate, la Commissione procederà all'assegnazione delle risorse finanziarie sulla base dei seguenti criteri:

Caso a) la somma degli importi richiesti nelle istanze ammesse è minore o pari alla dotazione finanziaria del presente avviso, in tal caso verranno confermati gli importi richiesti;

Caso b) la somma degli importi richiesti nelle istanze ammesse è maggiore della dotazione finanziaria del presente avviso, in tal caso verranno rideterminati gli importi applicando un coefficiente di finanziamento dato dal rapporto tra il numero massimo destinatari e il numero destinatari presenti

nelle istanze fino ad assorbimento della dotazione finanziaria. Qualora il numero dei destinatari finanziati presenti valori decimali, gli stessi verranno arrotondati per difetto all'unità.
Di seguito si forniscono due tabelle di esempio della metodologia descritta:

Dotazione Avviso (risorse Asse 1bis)	€ 10.006.337,00
Importo singolo destinatario	€ 2.400,00
n. massimo destinatari	4.169
Coefficiente finanziamento	n. massimo destinatari/n. destinatari istanze ammesse

Caso a)

Istanze	n. destinatari	importo istanza	n. destinatari finanziati	importo finanziato	n. destinatari non finanziati	importo non finanziato	% riduzione
A	2.000	€ 4.800.000,00	2000	€ 4.800.000,00	0	€ -	0,00%
B	1.300	€ 3.120.000,00	1300	€ 3.120.000,00	0	€ -	0,00%
C	700	€ 1.680.000,00	700	€ 1.680.000,00	0	€ -	0,00%
D	169	€ 405.600,00	169	€ 405.600,00	0	€ -	0,00%
totale	4.169	€ 10.005.600,00	4169	€ 10.005.600,00	0	€ -	

Coefficiente di finanziamento pari a 1

Caso b)

Istanze	n. destinatari	importo istanza	n. destinatari finanziati	importo finanziato	n. destinatari non finanziati	importo non finanziato	% riduzione
A	2.100	€ 5.040.000,00	1916	€ 4.598.765,59	184	€ 441.234,41	8,75%
B	1.400	€ 3.360.000,00	1277	€ 3.065.843,73	123	€ 294.156,27	8,75%
C	800	€ 1.920.000,00	730	€ 1.751.910,70	70	€ 168.089,30	8,75%
D	269	€ 645.600,00	245	€ 589.079,97	24	€ 56.520,03	8,75%
totale	4.569	€ 10.965.600,00	4169	€ 10.005.600,00	400	€ 960.000,00	

Coefficiente di finanziamento pari a 0,91

Articolo 9 **(Esiti istruttoria)**

1. Al termine della fase istruttoria, la Commissione redigerà un verbale contenente l'elenco delle istanze e dei relativi soggetti attuatori ammessi. Il Servizio VII - Politiche giovanili, occupazione giovanile, mobilità nazionale e transazionale provvederà a pubblicare due provvedimenti, uno di approvazione delle istanze e dei soggetti ammessi, l'altro con comunicazione degli esclusi e delle cause di irricevibilità e/o inammissibilità (anche attraverso atti allegati).
2. Entrambi i provvedimenti saranno pubblicati sul sito istituzionale del Dipartimento. La pubblicazione degli atti avrà valore di notifica ad ogni effetto di legge, ai fini della decorrenza dei termini per l'esperimento delle azioni di tutela giurisdizionale nonché per l'esercizio del diritto di accesso agli atti ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. La procedura di accesso agli atti è reperibile presso il sito istituzionale del Dipartimento, nella Sezione "URP".
3. La presenza del soggetto beneficiario nell'elenco degli ammessi non costituisce titolo per muovere qualsivoglia pretesa nei confronti dell'Amministrazione.

Articolo 10 **(Obblighi dei soggetti attuatori)**

1. I soggetti che al termine della procedura di selezione dovessero essere inseriti nell'elenco degli ammessi saranno tenuti, pena l'immediata cancellazione dall'elenco, a:
 - a) avviare e concludere le attività nei tempi e nei modi previsti dal presente Avviso;
 - b) sottoporsi ai controlli in itinere, anche in loco, previsti dagli organi di controllo regionali, nazionali e comunitari, in conformità con la normativa di riferimento e con le procedure descritte nelle Linee Guida;
 - c) rispettare la normativa vigente in materia di lavoro, sicurezza e assicurazioni sociali obbligatorie e la normativa fiscale;
 - d) presentare la documentazione prevista a prova dello svolgimento delle attività e delle spese sostenute in conformità alle disposizioni contenute nelle Linee guida allegate al presente avviso;
 - e) provvedere alla generazione della documentazione probatoria ai fini della riconoscibilità del rimborso tramite il sistema informativo CIAPWEB assicurandone la completezza, la correttezza e la veridicità dei dati e la relativa corrispondenza con i documenti conservati;
 - f) registrare e tracciare le attività realizzate e i servizi erogati in favore dei Destinatari utilizzando la modulistica all'uopo predisposta per la rilevazione delle attività erogata;
 - g) non percepire altri finanziamenti da organismi pubblici e privati per i servizi rivolti al destinatario indicato nel PdS;
 - h) assicurare la completezza e correttezza della documentazione e la veridicità dei dati inseriti nel sistema informativo e la relativa corrispondenza con i documenti conservati;
 - i) verificare che il giovane destinatario delle misure abbia effettuato la presa in carico e abbia sottoscritto il patto di servizio;
 - j) accertarsi, tramite l'apposita check list, che sia stata espletata la verifica del possesso/mantenimento dei requisiti posseduti dal destinatario al momento dell'attivazione della politica attiva e prima dell'erogazione dei servizi attinenti ad ogni misura qualora siano trascorsi più di 60 giorni dalla presa in carico.

- k) costituire un fascicolo del giovane per l'archiviazione di tutta la documentazione prodotta nel corso dell'erogazione del servizio e rispettare gli obblighi di conservazione ed archiviazione della documentazione comprovante l'effettivo e regolare svolgimento delle attività finanziate mantenendo questa disponibile in ogni momento agli eventuali controlli da parte degli organi preposti;
- l) rispettare le disposizioni europee in tema di informazione e pubblicità;
- m) rispettare criteri di trasparenza nella pubblicità e nello svolgimento delle eventuali procedure di selezione di personale esterno da impiegare nelle attività finanziate;
- n) fornire le informazioni necessarie per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale periodico e per la sorveglianza delle iniziative finanziate conformemente alle procedure individuate dal Dipartimento;

Articolo 11

(Attestazione di frequenza)

1. Il percorso formativo/consulenziale si conclude con un'attestazione di frequenza, rilasciata dal soggetto attuatore, a condizione che siano state effettuate almeno 50 ore di frequenza sulle 60 previste.
2. Non sono ammesse assenze relative al modulo B; in questo caso le ore di assenza devono essere tassativamente recuperate.
3. Si evidenzia che il rilascio dell'attestazione di frequenza del percorso, unitamente alla compilazione della relazione finale/documento di accompagnamento, del business plan/piano d'impresa o progetto d'investimento sono elementi necessari per ottenere la "premialità" di punteggio prevista dalla griglia di valutazione della misura 7.2 SelfEmployment gestita da Invitalia Spa, misura che concede finanziamenti a tasso agevolato ai soggetti richiedenti e che facilita la realizzazione di idee d'impresa promosse dai beneficiari. Si ottengono 9 punti di premialità sul punteggio complessivo in fase di presentazione di istanza di finanziamento al Fondo SELFIEmployment.

(<https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/selfiemployment/invia-la-domanda>)

Articolo 12

(Rendicontazione)

1. Il soggetto attuatore è tenuto a presentare, in fase di rendicontazione, tutta la documentazione a dimostrazione dell'effettiva realizzazione dell'attività mediante il sistema CIAPWEB, secondo quanto indicato nelle Linee Guida.
2. Ai sensi del Regolamento Delegato (UE) 2017/2016 del 29 agosto 2017, del Regolamento (UE) 2019/697 del 14 febbraio 2019 della Commissione recanti modifica del Regolamento Delegato (UE) 2015/2195 che integra il Regolamento (UE) n. 1304/2013, le operazioni di cui al presente avviso sono gestite attraverso l'applicazione delle Unità di Costo Standard (UCS)

I percorsi formativi/consulenziali di cui al presente avviso per l'attuazione della misura 7.1 "Sostegno all'autoimpiego e all'autoimprenditorialità" sono gestiti attraverso l'applicazione delle Unità di Costo Standard (UCS) pari a € 40,00/h

3. Il rimborso viene riconosciuto, a seguito della verifica dell'avvenuta frequenza del giovane di almeno 50 ore sulle 60 previste dal percorso, secondo la modalità descritta nelle Linee Guida.

Articolo 13 **(Controlli)**

1. La Regione Siciliana svolge controlli sia documentali che in loco in qualunque momento nel corso della realizzazione degli interventi ammessi al finanziamento, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. I suddetti controlli potranno essere effettuati, oltre che dalla Regione, anche dallo Stato italiano, dall'Unione Europea e/o da soggetti incaricati a tal fine.
 2. In fase di controllo, il soggetto attuatore e/o soggetti terzi coinvolti è tenuto/sono tenuti ad esibire tutta la documentazione indicata dall'Avviso, dalle Linee Guida e dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento, nonché l'ulteriore documentazione che potrà essere richiesta dall'AdG/OI o da altri soggetti preposti alle attività di controllo, a dimostrazione dell'attività realizzata e della spesa sostenuta.
- I controlli di I livello verranno effettuati dal Servizio IV per il tramite del personale di supporto incardinato c/o CPI non di competenza territoriale.
3. Qualora gli Uffici incaricati dei controlli riscontrino gravi irregolarità nello svolgimento delle attività, fatte salve le maggiori sanzioni previste dalla legge, il Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento e delle Attività Formative, previa comunicazione al soggetto attuatore, disporrà l'avvio del procedimento di revoca della sovvenzione, come previsto al successivo art. 19 del presente avviso.

Articolo 14 **(Monitoraggio)**

1. I Soggetti attuatori hanno l'obbligo dell'aggiornamento sistematico delle sezioni del sistema informativo CIAPI WEB dedicate all'attuazione della misura con le modalità che saranno comunicate nelle Linee Guida.
2. L'amministrazione verificherà gli stati di avanzamento fisico delle attività per singolo destinatario sulla piattaforma per verificare la corretta attuazione della misura.
3. L'Amministrazione si riserva di richiedere informazioni quali-quantitative in ordine ai servizi svolti, attraverso la compilazione di questionari, report o partecipazioni a focus group, finalizzati a consentire alla Regione Siciliana di assicurare la valutazione dell'andamento del programma.
4. Per ogni maggiore dettaglio, si rimanda al paragrafo 4 delle Linee Guida allegate al presente avviso.

Articolo 15 **(Tutela della privacy)**

1. Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del relativo Decreto Legislativo di attuazione n. 101/2018, si informa che la raccolta e il trattamento dei dati conferiti sono effettuati per le esclusive

finalità di cui al presente Avviso. Il titolare e/o responsabile del trattamento è la Regione Siciliana. Tutti i dati forniti dal soggetto proponente verranno trattati nel rispetto della previgente normativa. I dati personali saranno, in particolare, trattati attraverso operazioni o complessi di operazioni indicate dalla vigente disciplina richiamata e con l'ausilio di strumenti elettronici e/o con supporti cartacei ad opera di soggetti a ciò appositamente incaricati dalla Regione, per le seguenti finalità:

- registrare i dati relativi ai soggetti proponenti che intendono presentare richieste di finanziamento all'Amministrazione regionale per la realizzazione di attività;
- realizzare attività di istruttoria sulle istanze pervenute;
- realizzare attività di verifica e controllo previste dalla normativa vigente in materia;
- inviare comunicazioni agli interessati da parte dell'Amministrazione regionale.

Articolo 16

(Responsabile del procedimento)

1. Il diritto di accesso agli atti relativi all'avviso è tutelato ai sensi della legge n. 241 del 7 agosto 1990 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Tale diritto consiste nella possibilità di prendere visione, con eventuale rilascio di copia anche su supporti magnetici e digitali, del bando e degli atti ad esso connessi, nonché delle informazioni elaborate dalla Regione Siciliana. I portatori di interesse potranno accedere agli atti dell'Amministrazione secondo la procedura pubblicata sul sito istituzionale del Dipartimento nella Sezione "URP".

2. Il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/90 e della legge regionale n. 5/2011, è il dirigente del Servizio VII - Politiche giovanili, occupazione giovanile, mobilità nazionale e transazionale.

Articolo 17

(Clausola di salvaguardia)

1. L'Amministrazione Regionale, qualora ne ravveda la necessità per ragioni di pubblico interesse, si riserva la facoltà di revocare, modificare o annullare, a suo insindacabile giudizio, il presente Avviso prima della stipula della Convenzione o anche successivamente, senza che per questo i soggetti attuatori possano vantare dei diritti nei confronti dell'Amministrazione regionale, di qualsiasi genere e tipo.

Articolo 18

(Informazione e Pubblicità)

1. Il soggetto attuatore è tenuto agli adempimenti in materia di informazione e comunicazione sanciti dai Regolamenti (UE) n. 1303/2013 di cui all'allegato XII sotto la rubrica "Responsabilità dei beneficiari", e n. 1304/2013, da quanto ulteriormente previsto sia nelle Linee guida per le attività di comunicazione della Garanzia Giovani dell'ANPAL, entrate in vigore in data 01.01.2017, e – in quanto ritenuto applicabile alla fattispecie - dal Vademecum per l'attuazione del PO Sicilia FSE 2014-2020 paragrafo 12 "Informazione e Pubblicità".

Articolo 19

(Revoca della sovvenzione)

L'Amministrazione, qualora riscontrasse la presenza di gravi irregolarità nella gestione della politica attiva ovvero la violazione degli obblighi in capo ai soggetti attuatori, ha la facoltà di assumere i

provvedimenti consequenziali mediante la revoca della sovvenzione e il conseguente mancato riconoscimento degli importi relativi ai servizi già erogati.

Articolo 20

(Foro competente)

Il foro competente per qualsivoglia controversia che dovesse insorgere dall'interpretazione o esecuzione degli avvisi e dalla convenzione è esclusivamente quello di Palermo.

Articolo 21

(Rinvio)

Per quanto non espressamente previsto, si richiamano tutte le norme applicabili in materia regionali, nazionali e comunitarie.

Allegati:

- All. 1 – Linee Guida
- All. 2 - Istanza di partecipazione
- All. 3 - Dichiarazione sostitutiva di affidabilità giuridico-economico-finanziaria
- All. 4 - Convenzione tra la Regione Siciliana (Dirigente Generale del Dipartimento Lavoro) ed i soggetti attuatori
- All. 5 - Convenzione di Servizio tra CPI – Ente/soggetto attuatore e giovane
- All. 6 - Domanda di rimborso
- All. 7 - Prospetto riepilogo per destinatario
- All. 8 - Registro attività
- All. 9 - Questionario di gradimento
- All. 10 - Relazione finale/Documento di accompagnamento
- All. 11 - Business plan
- All. 12 - Attestato di Frequenza
- All. 13 - Domanda di rimborso saldo

Si precisa che l'Amministrazione si riserva di modificare e/o integrare gli allegati al presente avviso.

 **IL DIRIGENTE GENERALE**
Dott.ssa Francesca Garoffolo

